

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00711/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2020, proposto dal Comune di Positano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Lauretano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni n. 10;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Tagliatela, Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Pintour s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Capotorto, Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ACAMIR - Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture Reti, non costituita in giudizio;

ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e

difesa dagli avvocati Monica Cervone, Rosaria Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:***

- del decreto dirigenziale n. 244 del 30.04.2020 emesso dalla Regione Campania, Dir. Gen. Mobilità, con cui è stata rilasciata alla Pintour autorizzazione TPL linea "Sorrento - Sant'Agnello - Piano di Sorrento - Positano", nella parte relativa all'asse viario del Comune di Positano;
- del parere ACaMIR del 23.03.2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Pintour s.c.ar.l. e dell'ANAS s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza depositate dalla Regione Campania;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori collegati da remoto tramite "Microsoft Teams" come specificato nel verbale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;

Considerato che:

- il parere ACaMIR estende le valutazioni condotte alla compatibilità dell'autorizzanda linea con le ordinanze di regolamentazione del traffico sulla S.S. 163, adottate dall'ANAS e dai Comuni della Costa d'Amalfi in relazione alle particolari caratteristiche del territorio, e risulta condizionato al rispetto di tali ordinanze;

- analoghe particolarità sono state evidenziate dall'Amministrazione comunale ricorrente con riferimento alle peculiari caratteristiche del proprio territorio, ma non risultano tuttavia valutate dalla citata Agenzia, anche tenuto conto delle finalità della legge regionale n. 3/2002 di "raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia" (cfr. art. 2, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 3/2002);

- alla luce della documentazione in atti, è possibile invero rilevare una sovrapposizione tra le fermate e lievi scarti tra gli orari di alcune corse della linea oggetto di autorizzazione da parte dell'impugnato decreto dirigenziale rispetto a quelle già effettuate sul territorio;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione regionale, sulla scorta di quanto sopra osservato, debba procedere a un riesame del provvedimento impugnato, nuovamente pronunciandosi nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), accoglie l'istanza di tutela cautelare ai fini del riesame di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro

dato idoneo ad identificare persone ed enti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “*Microsoft Teams*”):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Esposito**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.